



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM – Ufficio Legislazione e Affari parlamentari

N. 83/121-3

Roma, 25 marzo 2022

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24, RECANTE "MISURE URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO STATO D'EMERGENZA".

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO DI CORPO (COMPRESO)

LORO SEDI

Seguito fogli n. 1/1/2-16-2021 e n. 1/1/2-18 1^a Sez. di prot., rispettivamente in data 09.12.2021 e 16.12.2021, dell'Ufficio Antinfortunistica e Ambiente.

La Gazzetta Ufficiale n. 70¹ ha pubblicato il decreto-legge in oggetto recante ulteriori misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, che è entrato in vigore in data odierna.

L'articolo 8 del predetto provvedimento (All.1), nel modificare il decreto legge 1^o aprile 2021, introduce nel medesimo provvedimento l'articolo 4-ter.1² che reca nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale nei confronti, tra gli altri, del personale del comparto difesa e sicurezza.

Pertanto, pur permanendo l'obbligo vaccinale per il personale del comparto sino al 15 giugno p.v., dalla data odierna è determinata/o:

- la perdita di efficacia della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa nei confronti dei militari che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale, ad eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario³;
- la possibilità per tali militari di poter accedere ai luoghi di lavoro esibendo, sino al 30 aprile p.v., una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base⁴;
- il regime sanzionatorio previsto dall' 4-sexies del decreto legge 1^o aprile 2021⁵.

In considerazione di quanto sopra, i Comandi di Corpo in indirizzo daranno immediata comunicazione al personale sospeso che, nel rispetto delle nuove norme, è riammesso in servizio.

Tenuto conto delle oggettive difficoltà di fornire tempestiva cognizione dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, la giornata odierna potrà essere considerata "assenza giustificata"⁶, con diritto alla retribuzione, per i militari già sospesi per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

d'ordine

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Marco Minicucci)

¹ pubblicata nella tarda serata del 24 marzo 2022.

² obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

³ come disposto dall'articolo 8 comma del decreto legge in oggetto che continua a prevederne la sospensione.

⁴ di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

⁵ sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

⁶ nel memoriale del servizio sarà inserita l'apposita voce (assenza giustificata ai sensi del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24) per i soli militari già sospesi per inadempimento dell'obbligo vaccinale.